

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 45 del 4.5.1995
Reso esecutivo dal CO.RE.CO.- Sezione Centrale di Palermo con decisione n.
9274/9175 del
6.7.1995

Pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia dal 16.7.1995 al 30.7.1995

Modificato con deliberazione consiliare n.136 del 19.9.1995 al punto 2) comma b)
art.8

Reso esecutivo dal CO.RE.CO. – Sezione Centrale di Palermo con decisione n.
13482/13229 del 18.10.1995

Pubblicato all'albo Pretorio della Provincia dal 7.5.1996 al 21.5.1996

Modificato con deliberazione consiliare n. 211 del 29.12.1998 al penultimo capoverso
del comma 4) art. 6 e inserimento dell'art. 12 bis

Reso esecutivo dal CO.RE.CO. – Sezione Centrale di Palermo con decisione n.
1951/1708 del 11.3.1999

Pubblicato all'albo Pretorio della Provincia dal 13.4.1999 al 28.4.1999

Modificato con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 30 del
5.7.2001 ai commi 3, 10, e 11 dell'art. 12 bis

Divenuto esecutivo dal segretario Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 18, 6° comma
L.R. 44/1991 in data 17.8.2001

Pubblicato all'albo Pretorio della Provincia dal 17.8.2001 al 1.9.2001

Modificato con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 65 del
22.11.2001 con l'inserimento del comma 4 dell'art. 9 e la riformulazione dell'art. 12
bis

Divenuto esecutivo dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 18, 6° comma L.R. n.
44/1991 in data 21.12.2001

Pubblicato all'albo Pretorio della Provincia dal 21.12.2001 al 5.1.2002

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILII FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI**

**Capo I
NORME GENERALI**

ART. 1 Finalità

La Provincia Regionale di Ragusa stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e di benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990 n. 241 recepita dall'art. 13 della L.R. n. 10 del 30.4.1991.

ART. 2 Osservanza delle norme regolamentari

L'osservanza dei criteri, dalle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

ART. 3 Publicità e diffusione del regolamento

La Giunta Provinciale dispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

ART. 4 Tipologia e natura della provvidenze

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, tali sovvenzioni possono essere concesse solo per attività di notevole valenza, previo parere consultivo obbligatorio della Comm.ne Consiliare in materia e per un numero limitato di iniziative, opportunamente individuate dalla predetta Comm.ne su segnalazione degli uffici competenti ed inserite in un piano di interventi, approvato annualmente dalla Giunta Provinciale;
- contributi, allorquando le provvidenze aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività o iniziative per le quali la Provincia si assume solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e

servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.

2. Sono ordinarie le attività che si svolgono nel corso dell'anno, secondo i fini istituzionali dell'associazione. Sono straordinarie le attività o le manifestazioni funzionalmente collegabili e riferibili ai contenuti dell'attività ordinaria, ma che non ne costituiscono una parte.

Sono altresì attività straordinarie quelle che scaturiscono da una emergenza imprevedibile o che comunque abbiano il carattere della occasionalità.

CAPO II

PROCEDURE

ART. 5 Termine di presentazione delle richieste di provvidenze

1. Le richieste di provvidenze finanziarie vanno presentate entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno. Per le iniziative straordinarie di cui al punto 4, 3° capoverso del successivo articolo 6, il termine di presentazione delle istanze è di 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 6 Formazione dei piani di riparto e modalità di determinazione delle provvidenze

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria alle unità organizzative competenti per materia, che vi provvedono entro 60 gg. Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o difforme la stessa dovrà essere regolarizzata entro il termine perentorio di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione della Provincia Regionale, pena la decadenza.

2. La Giunta Provinciale, sentite le Commissioni Consiliari per materia, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale, delle risultanze dell'istruzione e delle risorse disponibili in bilancio, forma ed approva con apposito atto deliberativo il piano di riparto per ciascuna area di intervento e determina le provvidenze finanziarie assegnate ai richiedenti per attività o interventi ammessi ed inclusi nel piano. Le esclusioni verranno individuate e motivate con sintetica relazione.

Tale piano di riparto verrà pubblicato sull'organo di informazione della Provincia.

3. I singoli importi da assegnare per contributi ordinari sono determinati in ragione del 50% dell'intero preventivo e comunque con un limite massimo di £. 25.000.000.

Il contributo, comunque, unitamente ad altre entrate, non può superare il 100% dell'intera spesa preventivata.

Qualora la somma prevista in bilancio allo scopo non sia sufficiente per evadere tutte le richieste, le provvidenze saranno ridotte proporzionalmente, al fine di non superare lo stanziamento in bilancio.

Per importo di bilancio disponibile deve intendersi la somma stanziata, decurtata dagli importi di cui al successivo art. 13. La decurtazione proporzionale verrà effettuata tenuto conto dei

singoli preventivi presentati.

4. I singoli importi da assegnare per contributi straordinari sono determinati in una ragione del 50% dell'intero preventivo e comunque con un limite massimo di €. 25.000.000 resta inteso che, unitamente ad altre entrate, l'importo del contributo non può superare il 100% del preventivo di spesa.

La somma destinata dall'Amministrazione ai contributi per attività straordinaria viene ripartita per il 75% a quelle iniziative programmate e presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e che verranno inserite in un calendario provinciale. Il restante 25% sarà attribuito a quelle iniziative che si dovessero verificare in seguito e sulla quali la Giunta delibererà, previa consultazione della Commissione Consiliare competente.

Le somme non utilizzate per i contributi straordinari affluiranno, in ogni caso, alle somme destinate ai contributi ordinari. Qualora la somma prevista non sia sufficiente per evadere tutte le richieste di contributo straordinario, le provvidenze saranno ridotte proporzionalmente, al fine di non superare lo stanziamento in bilancio.

Per l'importo di bilancio disponibile deve intendersi la somma stanziata, decurtata del 50% dagli importi da destinare ai sensi del successivo art.13.

La decurtazione proporzionale verrà effettuata tenuto conto dei singoli preventivi presentati.

5. Ai fini della suddivisione della somma disponibile in bilancio per contributi ordinari e contributi straordinari si stabilisce che il 70% dello stanziamento è destinato a contributi ordinari ed il 30% a contributi straordinari, previa decurtazione delle eventuali somme destinate a finanziare le attività di cui al successivo art.13.

6. Il parere delle Commissioni Consiliari di cui al presente articolo ed al precedente art. 4 è consultivo - obbligatorio; la Giunta Provinciale può discostarsi dai pareri delle Commissioni Consiliari con provvedimenti motivati.

ART. 7 Destinatari delle provvidenze

1. La concessione delle provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitino prevalentemente in favore della comunità provinciale, senza perseguire fini di lucro;
- c) associazioni non riconosciute e comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, volontariato, cooperative sociali e associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale, che non perseguano fini di lucro.

ART. 8 Richieste di ammissione alle provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e

la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. Le istanze redatte in carta legale, dovranno contenere le seguenti indicazioni;

a) denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'Ente e forme associative o similari ;

b) la sede legale che deve essere comunque ubicata nel territorio provinciale con esclusione delle associazioni che svolgono attività a carattere nazionale e regionale, che abbiano sede operativa in provincia e che dimostrino di avere espletato attività in provincia nei due anni precedenti al 1° Gennaio dell'anno in cui viene richiesto il beneficio **(1)**;

c) il numero di codice fiscale o partita IVA;

d) generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;

e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante riferita:

1- alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale e al Consiglio di Amministrazione per gli altri soggetti pubblici o privati;

2- all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali.

3. Le richieste dei soggetti di cui all'art. 7 finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;

b) conto consuntivo dell'esercizio precedente;

c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.

4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso essere accompagnate da:

a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività o iniziative, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;

b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

(1) Modificato con delibera n. 136 del 19/9/1995.

ART. 9 Modalità di erogazione delle provvidenze

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a) Contributi per attività ordinaria:

alla esecutività della deliberazione di determinazione, su presentazione della seguente documentazione; relazione dettagliata dell'attività svolta; rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredato da documentazione fiscale a dimostrazione dell'intera spesa sostenuta. Detta documentazione dovrà essere esibita in originale, per un importo pari al contributo determinato ed in copia per la restante parte. Nel rendiconto dovranno essere chiaramente evidenziati gli importi

relativi a sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati ed a qualsiasi altra entrata.

b) Contributi per attività straordinaria:

alla esecutività della deliberazione di determinazione e a presentazione di relazione consuntiva della iniziativa e dei risultati conseguiti di cui alla precedente lett. a.

2. Per le sopraindicate fattispecie, possono essere concessi acconti, con specifica precisazione nel provvedimento concessivo, il cui importo non superi il 30% della sovvenzione e solo dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva a norma degli artt. 15 e 18 L.R. n. 44/91. Per la concessione delle anticipazioni i beneficiari devono rilasciare garanzia a mezzo polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo. Non sono tenuti a fornire garanzia gli enti pubblici.

3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b). In ogni caso, la stessa non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale e comunque sarà proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta per l'intera attività o iniziativa. In presenza di un rendiconto di importo inferiore al preventivo presentato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

4. In deroga alla disciplina prevista nei precedenti punti 1, 2 e 3 la corresponsione dei contributi per iniziative di solidarietà internazionale è subordinata alla presentazione di una relazione descrittiva da parte delle Associazioni promotrici che hanno l'obbligo di indicare il c/c intestato alle stesse, in considerazione della impossibilità di reperire documentazione fiscale relativa alla realizzazione di opere in paesi stranieri in gravi situazioni di dissesto economico e sociale.

ART. 10 Verifica stato attuazione

1. La Giunta Provinciale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia:

- i controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomie dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente delle unità organizzative competenti per materia, autorizzate all'uopo.

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme della destinazione prestabilita, la Giunta Provinciale sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatta salva eventuale azione di recupero.

3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi, da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

ART. 11 Criteri di concessione

1. La Giunta Provinciale ai fini dell'ammissibilità delle domande predisponde l'elenco con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) per le attività ordinarie:

a. 1 assenza di fini di lucro negli scopi statuari;

a. 2 utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statuarie e dell'attività svolta;

a. 3 coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale anche in funzione del riequilibrio socio economico sub-

provinciale;

a. 4 incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

a. 5 rilevanza territoriale dell'attività;

b) per attività straordinarie:

b. 1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo ;

b. 2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia anche in funzione del riequilibrio socio-economico delle aree subprovinciali;

b. 3 valenza e ripercussione territoriale;

b. 4 entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;

b. 5 entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato costituisce condizione di particolare rilievo e preferenza per la determinazione dell'ammissibilità.

3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno la provvidenza a favore delle attività ordinarie e straordinarie sono di norma, tra loro alternative.

ART. 12 Condizioni generali di concessione

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti a terzi.

2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. Le spese generali costituite dall'eventuale affitto sede e spese connesse, (telefono, energia elettrica, spese postali, cancelleria, personale amministrativo) non potranno superare l'aliquota percentuale del 30% delle uscite e dovranno essere dettagliatamente documentate. Sono escluse le spese per indennità di carica e gettoni di presenza. Sono inoltre escluse spese per compensi a qualsivoglia titolo nei confronti di componenti che rivestono cariche all'interno degli organi di gestione e di controllo dell'associazione.

4. I soggetti titolari della provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse le realizzano con il concorso della Provincia.

ART.12 bis Ausili finanziari - modalità d'intervento e di gestione.

1. Gli ausili finanziari di cui all'art. 4, comma 1 rappresentano uno strumento eccezionale la cui disciplina esula da quella attinente l'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.

Consistono in una partecipazione diretta della provincia alla organizzazione e realizzazione di un'iniziativa promossa da un ente pubblico e non, o da associazioni che non perseguono fini di lucro.

Le compartecipazioni e co-gestioni non devono compromettere gli obiettivi programmati nei Piani Esecutivi di Gestione, per settori di competenza.

La compartecipazione o co-gestione deve essere gestita direttamente dall'Ente Provincia a mezzo dei propri uffici e dei responsabili dei servizi per tutti i casi in cui l'importo presumibile dell'intervento sia superiore a £.5.000.000. Le richieste di compartecipazione devono contenere una relazione descrittiva delle iniziative e dei programmi da realizzare ed allegato il preventivo delle spese e delle entrate. L'importo dell'intervento finanziario non può comunque essere superiore al 50% dell'intero preventivo di spesa. La relativa spesa sarà imputata all'intervento "Prestazione di Servizi".

2. Ausili finanziari eccezionali per importi non superiori a £. 5.000.000.

Per interventi uguali o inferiori a tale somma la compartecipazione della Provincia potrà concretizzarsi nella concessione di tale provvidenza finalizzata ad alcune spese preventivamente individuate dall'Amministrazione, all'Associazione o Ente organizzatore, dietro presentazione del rendiconto delle spese e delle entrate corredato da regolare fatturazione e relazione descrittiva dell'avvenuta manifestazione o partecipazione al campionato. L'intervento finanziario è predisposto sulla base del preventivo di spese e, comunque, l'importo non può superare il 50% dell'intero preventivo di spesa.

I soggetti organizzatori o partecipanti avranno l'obbligo di presentare il rendiconto consuntivo corredato di idonea documentazione fiscale o equipollente, in originale corrispondente all'importo determinato e in fotocopia per la rimanente parte, a dimostrazione dell'intera spesa sostenuta. Tali provvidenze saranno liquidate in proporzione alle spese documentate; in presenza di un rendiconto inferiore al preventivo si provvede alla liquidazione di una somma pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Esse attengono all'attività gestionale dei servizi inclusi nei piani esecutivi di gestione per settori di competenza con riferimento all'intervento "Trasferimenti".

Le somme che l'Amministrazione intende destinare agli ausili finanziari eccezionali per importi uguali o inferiori a £.5.000.000 saranno prelevate da uno apposito stanziamento in bilancio per ciascun settore di competenza. La sovvenzione della Provincia non potrà comunque essere imputata a spese voluttuarie quali ad esempio cocktail, break, cene di rappresentanza o omaggi floreali o dolciari ecc. In tutti i casi riguardanti la compartecipazione alle spese sostenute da Associazioni sportive che partecipano a campionati nazionali, regionali, interprovinciali, si configurano anche le spese a titolo di rimborso per indennità di trasferta, premi in denaro, rimborsi forfettari, rimborsi ad arbitri e giudici di gara, da erogare alle Associazioni sportive o Enti.

3. Sussidi ed Ausili finanziari possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività: turismo, sport, artigianale, cultura, agricoltura, territorio ambiente, ecologia, solidarietà ecc.

Attività: fiere e mostre artigianali, valorizzazione beni culturali, mostre di pittura, scultura, fotografia, convegni di studio e seminari, presentazione di opere d'arte, libri, poesie,

compartecipazione a ricorrenze di feste delle forze dell'ordine, (Polizia, Carabinieri, Finanza, Marina ecc.) commemorazione di ricorrenze nazionali, regionali e provinciali, valorizzazione di manifestazioni folkloristiche, feste patronali, feste religiose, spettacoli pubblici di musica leggera e classica, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive (partecipazioni a campionati regionali, nazionali e mondiali).

4. La Giunta, valutata l'importanza e la valenza delle proposte, delibera in merito, a suo insindacabile giudizio, sull'accoglimento o non accoglimento delle stesse e da mandato al Dirigente del Settore competente di darne comunicazione agli interessati dell'esito positivo e negativo o eventuale rinvio ad altra data; le proposte scelte sono gestite dal Dirigente competente con proprie determinazioni nel rispetto delle leggi comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al regolamento dei contratti di contabilità e di economato per affidamento di servizi, forniture ed acquisti di beni.

Le richieste di compartecipazione devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data della manifestazione. Non è consentito predisporre l'erogazione di ulteriori provvidenze finanziarie a qualsiasi titolo, anche se previste dal presente regolamento, a favore dello stesso soggetto che propone attività o manifestazioni diverse nell'annualità in corso. La Giunta Provinciale, comunque, può deliberare in merito e in via del tutto eccezionale per manifestazioni e iniziative di rilevanza interprovinciale o sovracomunale. Per le istanze non accettate il Responsabile del settore dichiara la non coerenza con il proprio PEG degli interventi richiesti e ne dà formale comunicazione agli interessati.

ART. 13

Il Consiglio Provinciale annualmente, con deliberazione da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di competenza, individua, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91 in considerazione delle finalità statutarie perseguite compatibili con le finalità indicate nell'art. 13 della L.R. 9/86 e dallo Statuto della Provincia, associazioni, enti e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, fieristico, sociale, ecc., alle quali, per la peculiarità delle stesse, assegna provvidenze finanziarie in deroga alle norme del presente regolamento.

Le provvidenze saranno erogate dalla Giunta Provinciale con anticipazione non superiore al 40% dell'importo assegnato e saldo a presentazione di regolare rendiconto, supportato da documenti fiscali, che copra totalmente il contributo, con obbligo per il beneficiario di non potere utilizzare le fatturazioni prodotte, per la richiesta di sovvenzione o contributo ad altri enti. In ogni caso la provvidenza finanziaria, unitamente ad altre entrate, non può superare il 100% dell'intera spesa preventivata. Per le predette individuazioni, in caso di inadempimento, si fa riferimento al 3° comma dell'art. 10.

CAPO III
AREE DI INTERVENTO

ART. 14 Aree di intervento

1. Le aree di intervento, per le quali l'Amministrazione Provinciale può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- alle attività culturali, celebrative ed educative;
- allo sviluppo economico;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- alla promozione e sviluppo turistico;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero.

2. Per ciascun area di intervento sono individuate, negli articoli successivi 15, 16, 17, 18, 19 e 20 le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

ART.15 Area per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente

1. Gli interventi a favore delle attività ad iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro.

3. Le provvidenze sono altresì concesse a:

- a) enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nella Provincia, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile.

ART.16 Area delle attività culturali, celebrative ed educative

1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative, ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:

- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio provinciale;
- b) all'organizzazione e all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) alla effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche,

culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale ;

d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;

e) all'organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART.17 Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici , umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano di norma per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.

ART.18 Area dello sviluppo economico

1. Gli interventi della Provincia per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione ai fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale;

c) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione.

ART.19 Area della promozione e sviluppo del turismo

1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientale, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio provinciale.

ART.20 Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica sportiva amatoriale e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.

3. La Provincia può concedere contributi una tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

CAPO IV

PROVVIDENZE DIVERSE

ART. 21 Interventi eccezionali

Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presente nella comunità ragusana.

ART. 22 Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio della Provincia Regionale di Ragusa".

2. Le richieste di patrocinio dirette al presidente devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri, è concesso dal Presidente, sentita la Giunta Provinciale.

4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

5. La richiesta di concessione di patrocinio se contestualmente accompagnata da richiesta di sovvenzione di cui all'art. 4 nonché dalla concessione dell'uso gratuito delle strutture, viene opportunamente istruita e proposta dalle unità organizzative competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, per le conseguenti decisioni.

ART. 23 Premi di rappresentanza

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere, di manifestazioni culturali, celebrative sportive, ricreative, turistiche folcloristiche o con altri fini sociali.

ART.24 Utilizzo della sala Provinciale

1. La sala di proprietà della Provincia il cui uso viene richiesto per manifestazioni viene concessa nelle condizioni di funzionalità in cui si trova e dovrà essere compatibile con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tale sala è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta Provinciale e all'osservanza delle norme previste dal regolamento.
3. L'utilizzo della sala è consentito a titolo gratuito.
4. E' facoltà della Giunta Provinciale di ritirare precedenti concessioni del locale per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

ART.25 Concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili

1. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 7.
2. Ogni concessione è disposta dal Presidente o dall'Assessore competente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.26 Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse

1. La Provincia Regionale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di gennaio di ogni anno all'affissione all'albo pretorio e nella rivista della Provincia dell'elenco degli enti beneficiari delle sovvenzioni concesse nell'anno precedente, con indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dalla Provincia.

ART.27 Norma transitoria e finale

1. Per l'anno 1995 le domande per le provvidenze disciplinate del presente regolamento dovranno essere presentate entro gg. 60 dalla data di pubblicazione del pubblico manifesto che sarà divulgato non appena il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi di legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento operano le procedure previste dalla Regolamentazione vigente.
3. Ai fini dell'individuazione degli enti e delle manifestazioni di cui all'art. 13 il Consiglio provvederà entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I capitoli di spesa previsti in bilancio per singole manifestazioni saranno utilizzati dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma che precede.

ART. 28

Il presente Regolamento diverrà esecutivo dopo aver riportato il visto di legittimità da parte del CO.RE.CO. Regionale e la ripubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg. consecutivi.